



Where are we at with Brexit? Financial Markets and Services

Avv. Tommaso Senni *Webinar* 12 novembre 2020

I criteri di «attrazione» del diritto italiano

- Servizi di investimento: <u>residenza</u> del cliente/prospect
- Attività bancaria: art. 115 TUB il Titolo VI TUB (trasparenza) si applica alle attività svolte *nel territorio della Repubblica*

L'attività della banca insediata in un paese terzo: la licenza «LPS»

servizi bancari

- organizzazione «temporanea» sul territorio italiano
- **interferenze con servizi di investimento**: promozione surrettizia di servizi di investimento? (*core business*; separazione) -> elusione dell'obbligo di costituire una *branch* in Italia per lo svolgimento di servizi di investimento a clienti *retail* e *opt-in*?
- possibilità di collaborare con intermediari autorizzati in Italia
- review e modifica del set contrattuale e precontrattuale (es. Codice del Consumo)
- categorie di clienti «destinatari» -> analogia con le categorie previste dal TUF?
- cross border policies + test interni (periodici)

L'attività della banca insediata in un paese terzo: la «reverse solicitation»

servizi di investimento

- elevato rischio di abuso
- approccio restrittivo delle Autorità di vigilanza
- elementi a sfavore: (i) desk dedicato al mercato italiano; (ii) significativi volumi sviluppati con clientela italiana (rispetto al totale); (iii) presenza fisica in Italia; (iv) sito web con informazioni «mirate»
- la consulenza di investimento

L'ultimo *alert* delle Autorità di vigilanza italiane...

L'ultimo *alert* di Consob

servizi di investimento

• «richiamo di attenzione» del 26/3/20 e comunicazione del 23/7/20: la soluzione dipende dal *tipo di clientela*



- ❖SCENARIO 1 La Commissione EU <u>rilascia</u> il giudizio di equivalenza entro il 31.12.20:
 - gli intermediari UK che operano con *clienti professionali di diritto/controparti qualificate* dovranno iscriversi a Registro ESMA e potranno operare in libera prestazione di servizi
 - chi opera con *clienti professionali su richiesta/clienti retail* dovrà stabilire una succursale in Italia



SCENARIO 2 - La Commissione EU non rilascia il giudizio di equivalenza entro il 31.12.20

obbligo di richiedere autorizzazione, in assenza della quale no operatività, a prescindere dalla categoria di clientela

L'ultimo *alert* di Banca d'Italia

servizi bancari

Comunicazione di aprile 2020



*BANCHE - autorizzazione (LPS o branch) prima del 31.12.2020



❖SPECIFICHE ATTIVITA': SERVIZI DI INVESTIMENTO - come sopra (Consob)



❖ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA - se già succursale, stessa disciplina banche; se LPS, obbligo di cessare



ISTITUTI DI PAGAMENTO - obbligo di cessare (opzione di trasferire) attività ad ente autorizzato in Italia)



SOCIETA' DI GESTIONE - obbligo di cessare (opzione di trasferire attività ad ente autorizzato in Italia)

L'attività della banca insediata in un paese terzo: la partecipazione al sistema SEPA

POSSIBILI SCENARI

- 1. Il Regno Unito esce dall'UE ma rimane nello Spazio Economico Europeo
- 2. Il Regno Unito esce dall'UE e dallo Spazio Economico Europeo ma sottoscrive con l'UE un *free trade agreement*, che soddisfa i requisiti di *«functional equivalence»*
- 3. Il Regno Unito esce dall'UE e dallo Spazio Economico Europeo e senza sottoscrivere alcun *free trade agreement*

Conseguenze sui contratti in essere

- Art. 166 TUF (abusivismo). Nel caso della Brexit: «abusivismo sopravvenuto»?
- reato »di pericolo presunto» tutela sia l'interesse pubblico (concorrenza), sia l'interesse privato (affidamento degli investitori)
- solo se l'attività è svolta in via professionale/nei confronti del pubblico o *anche occasionale*?
- possibilità per il cliente di costituirsi parte civile e di richiedere la rifusione dei danni subiti (ma: onere della prova stringente, indipendente dalla prova della responsabilità penale)
- possibile concorso con il reato di truffa
- nullità assoluta del contratto per contrarietà a norme imperative

Scenari futuri

- proroga del periodo transitorio ormai impossibile (30.6)
- incognita del giudizio di equivalenza tra i sistemi di regolamentazione e vigilanza
- non c'è più tempo per completare l'iter di autorizzazione entro il 31.12.20
- restano validi i **memoranda** *di intesa con l'ESMA* (es. febbraio 2019 cooperazione e scambio di informazioni tra FCA, ESMA e autorità degli Stati membri)
- conseguenze sui *contratti in essere*
- l'opzione di trasferire le attività/asset ad intermediari autorizzati in Italia
- **obblighi dichiarativi/fiscali** in relazione al conto corrente (dichiarazione nel quadro RW se saldo medio annuale > 5.000 euro + pagamento IVAFE); regolarizzazione dell'omessa dichiarazione



Grazie per l'attenzione

<u>tommaso.senni@sa-law.it</u> <u>www.sennipartners.com</u>

